



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 17/09/2021

Info/142(R)/GIURISPRUDENZA RIFIUTI/Responsabilità del trasportatore per CER non pertinente

**GIURISPRUDENZA RIFIUTI: RESPONSABILITA' DEL TRASPORTATORE
PER CER NON PERTINENTE
SE C'E' CONSAPEVOLEZZA E' REATO PENALE
DI FALSITA' IDEOLOGICA IN ATTO PUBBLICO**

Per la Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia del 1° settembre 2021, n. 32604, il trasportatore che completa il FIR indicando un codice CER non pertinente, con la consapevolezza di non essere autorizzato a trasportare i rifiuti effettivamente a bordo, viola l'art. 484 del Codice penale (Falsità in registri e notificazioni), disposizione sanzionata con la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 309 €.

Questo perché il soggetto, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, scrive false indicazioni.

Il trasportatore aveva addotto di utilizzare il CER relativo a "metalli misti", anziché "Rifiuti misti" richiamandosi alla natura prevalente del carico, che in realtà era ben consapevole non essere congruente con la natura del carico.

La sentenza pubblicata da Reteambiente in allegato